

**Concorso**

**INPS**

**781** **Funzionari  
sanitari**

**AREE PSICOLOGICHE E SOCIALI  
MANUALE di TEORIA e QUIZ**

**NLD**  
CONCORSI

I cittadini che risiedono in istituti di lunga degenza o che sono detenuti non possono usufruire della Carta Acquisti, in quanto già beneficiari del vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

#### ► 4.2. L'assegno sociale

---

Ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, l. 335/1995, l'**assegno sociale** è erogato dall'INPS a coloro che:

- sono **cittadini italiani**, ovvero rifugiati politici od apolidi o cittadini comunitari od extracomunitari titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
- abbiano compiuto **67 anni** (con aumenti progressivi ricollegati agli incrementi della speranza di vita);
- versino in **condizioni economiche disagiate**.

La domanda va inoltrata all'INPS, in via telematica, e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue.

Si considerano i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ma anche quelli esenti da imposta, quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ecc.) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, ecc.) e, infine, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. In sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso.

L'importo dell'assegno sociale è ridotto del 50%, in caso di ricovero del titolare presso istituti a totale carico di enti pubblici. La riduzione è del 25% se la retta per il ricovero è a parziale carico del pensionato o dei suoi familiari, ovvero è in misura inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale. Non opera nessuna riduzione se il concorso alla retta da parte del pensionato o dei suoi familiari è superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale.

Dal 2002, per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di 516,46 €, perequato dal 2003.

Sono **influenti**:

- redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale relativamente ai redditi influenti per la verifica reddituale;
- redditi esenti da imposte quali prestazioni assistenziali erogate dallo Stato;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva;
- assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile;
- importo dell'assegno sociale eventualmente corrisposto al coniuge.

**Non si considerano** i redditi derivanti da:

- importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge);
- reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di famiglia;
- 1/3 dell'importo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- indennità di comunicazione per i sordomuti;
- pensione di guerra;
- indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni di cui alla legge 210/92.

#### ► 4.3. L'assegno di inclusione (ADI)

---

A partire dal mese di gennaio 2024 è stata introdotta una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale denominata **assegno di inclusione** (d.l. 48/2023, convertito con modificazioni nella l. 85/2023).

Essa persegue l'obiettivo dell'inclusione dei componenti del nucleo familiare con disabilità, minori, ultrasessantenni o in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio/sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Pertanto, la misura non è diretta all'assistenza del richiedente ma del familiare esposto al rischio di emarginazione sociale.

Per l'erogazione del beneficio è richiesto che il nucleo familiare possieda determinati requisiti:

- di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- reddituali;
- patrimoniali;
- personali dei membri.

In particolare, è necessario che il richiedente abbia la **cittadinanza europea** (o, in alternativa, che un suo familiare abbia la cittadinanza europea), o che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ossia cittadino di paesi terzi in possesso del **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di **protezione internazionale**.

Inoltre, è richiesto che, al momento della presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano **residenti in Italia** e che il **richiedente** lo sia **da almeno cinque anni** di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Con riferimento alla **condizione economica**, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- un ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 €;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia individuata moltiplicando la somma di euro 6.000 per un certo parametro variabile in funzione di determinati indici (numero dei componenti, età, indice di vulnerabilità).
- un valore del patrimonio immobiliare, non superiore ad una certa soglia.

Inoltre, è richiesto che il nucleo familiare non sia titolare di determinati beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita (Autoveicoli o motoveicoli di una certa cilindrata; navi o imbarcazioni da diporto).

Infine, sul piano personale è richiesto che il beneficiario non sia sottoposto a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché condannato in via definitiva.

L'entità dell'Assegno di inclusione è di **6.000 € annui**, ovvero di **7.560 € annui** se il nucleo familiare è composto da persone tutte di **età pari o superiore a 67 anni** ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio economico comprende altresì il costo del canone di locazione dell'abitazione adibita a residenza del nucleo familiare ed in tal caso l'ulteriore integrazione è pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di 3.360 € annui, ovvero di 1.800 € annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

#### ► 4.3. Le novità della Legge di Bilancio per il 2025.

Nella nuova **Legge di Bilancio 2025**, l'ADI è sottoposta ad una penetrante revisione che prevede:

1. un aumento della soglia dell'Isee per l'accesso da € 9.360 a 10.140, mentre il reddito familiare massimo consentito passa da 6.000 a 6.500 euro annui.
2. un innalzamento della soglia del reddito familiare viene ulteriormente innalzata da 7.560 a 8.190 euro annui per i nuclei composti interamente da persone con almeno 67 anni o da familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
3. un aumento dell'integrazione destinata alle famiglie in affitto aumenta da 3.360 a 3.640 euro, con un corrispondente aumento per i nuclei anziani, che passano da 1.800 a 1.950 euro.

## 5. Le misure a sostegno degli invalidi civili

Ai fini dell'operatività delle **misure** a loro **sostegno**, sono considerati **invalidi civili** i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti che:

- persona con disabilità con necessità di sostegno **intensivo** di livello **molto elevato**.

### 3. L'entrata in vigore del d.lgs. 62/2024

Ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 62/2024, "Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026".

In sostanza, stante l'avvenuta entrata in vigore del decreto il 30 giugno 2024, vi sono diverse parti del testo che, invece, entrano in vigore:

- il **1° gennaio 2025** nei territori individuati in base ai criteri di cui all'art. 33 d.lgs. 62/2024;
- il **1° gennaio 2026**, nel resto del territorio nazionale.

### 4. La valutazione di base

La disciplina in materia di assistenza ai disabili prevede due valutazioni:

- una **valutazione di base**, che consente alle persone disabili di accedere a provvidenze economiche e agevolazioni di varia natura;
- la successiva **valutazione multidimensionale**, più dettagliata e specialistica, che consente la presa in carico e l'elaborazione del progetto di vita con tutto quello che ne deriva.

Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 62/2024, la valutazione di base è il **procedimento unitario** finalizzato a **riconoscere la condizione di disabilità di una persona**. Attraverso tale valutazione, si possono accertare tutte le **invalidità e le disabilità previste nell'attuale normativa**, ossia:

- a) l'invalidità civile di cui alla l. 118/1971;
- b) la cecità civile di cui alle l. 382/1970 e 138/2001;
- c) la sordità civile di cui alla l. 381/1970;
- d) la sordocecità di cui alla l. 107/2010;
- e) la condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 66/2017;
- f) la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa, ai sensi della l. 68/1999.

Allo stesso tempo, la valutazione di base serve ad individuare i presupposti per l'**accesso a talune misure assistenziali** per taluni soggetti;

- g) i presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza; h) l'individuazione degli
- h) gli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, e di disabilità gravissima, ai sensi del d.m. 26 settembre 2016
- i) i requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all'accertamento dell'invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.

#### ► 4.1. I criteri

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, f.lgs. 62/2024, la valutazione di base va effettuata in base ai seguenti **criteri**:

- a) orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale sulla base dell'ICF e dell'ICD, con particolare riferimento all'attività e alla partecipazione della persona, in termini di capacità dell'ICF. La norma, in sostanza, fa riferimento a dei sistemi di classificazione internazionale: L'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – *International Classification of Functioning Disability and Health*) e l'ICD (Classificazione internazionale delle malattie – *International Classification of Diseases*), adottati

dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli artt. 21, lett. b), e 22, del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947. L'ICF prende in considerazione funzioni e strutture corporee, fattori ambientali e attività e partecipazione;

- b) utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona (ad eccezione dei minori) del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonché di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati ed individuati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- c) considerazione dell'attività della persona, al fine di accertare le necessità di sostegno o di sostegno intensivo;
- d) per i soli effetti della valutazione dell'invalidità civile, impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze e acquisizioni scientifiche;
- e) tempestività, prossimità, efficienza e trasparenza.

#### ► 4.2. Le finalità della valutazione

---

La valutazione, determinando il riconoscimento della condizione di disabilità della persona, persegue tre **finalità**:

- l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge;
- la tutela dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'art. 5 *bis* l. 104/1992 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la possibilità di richiedere l'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 d.lgs. 62/2024.

#### ► 4.3. La domanda: il certificato medico unico

---

Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 62/2024, il procedimento per la valutazione di base si attiva su **richiesta**:

- dell'interessato;
- dell'esercente la responsabilità genitoriale del minore interessato;
- del tutore o amministratore di sostegno dell'interessato.

La domanda va effettuata con la trasmissione in via telematica del **certificato medico introduttivo**. Si tratta di un **certificato medico rilasciato da**:

- i medici in servizio presso le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
- medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta;
- specialisti;
- ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale;
- medici in quiescenza iscritti all'albo;
- liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate individuate dall'INPS in base all'art. 8, comma 2, d.lgs. 62/2024.

Il certificato medico introduttivo deve **indicare**:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
- b) la documentazione relativa all'accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
- c) la diagnosi codificata in base al sistema dell'ICD;
- d) il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.